CAMERA DEI DEPUTATI N. 3017

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni per il riconoscimento automatico delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e disabilità in favore delle persone affette da mesotelioma maligno

Presentata il 13 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! — Il mesotelioma maligno è una neoplasia rara causata dall'esposizione all'amianto, incurabile e a decorso rapidamente ingravescente, certamente riconducibile all'esposizione alle fibre di amianto. Colpisce le membrane dell'organismo nelle sue diverse sedi, pleurica, peritoneale, pericardica e della tunica vaginale del testicolo e presenta, allo stato dell'arte delle terapie disponibili, una prognosi costantemente infausta: la sopravvivenza mediana dalla diagnosi raramente supera i ventiquattro mesi. Si tratta, secondo la definizione ormai consolidata, di una patologia per la quale ad oggi non esiste alcuna terapia.

È, prima di tutto, una malattia del lavoro e del progresso industriale. L'amianto è stato impiegato massivamente in Italia, dagli anni Quaranta agli anni Novanta del Novecento, nelle attività industriali, nell'edilizia, nei trasporti e nelle strutture pubbliche e private; la lunga latenza delle patologie asbesto-correlate, che può superare i trent'anni, fa sì che i casi continuino a emergere e che le proiezioni epidemiologiche ne prevedano la persistenza per l'intero decennio in corso. Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, il solo mesotelioma pleurico è responsabile di circa 1.500 decessi all'anno nel nostro Paese.

Lo Stato non può lasciare soli i cittadini che si sono ammalati quali vittime del lavoro e del progresso collettivo. A fronte di una diagnosi che equivale, nella quasi totalità dei casi, a una condanna a breve termine, il malato di mesotelioma maligno perde in tempi rapidi ogni residua capacità di attendere alle attività ordinarie della vita quotidiana e necessita di assistenza continuativa. Ciò nonostante, il riconoscimento dell'invalidità civile totale e dei benefici connessi resta oggi affidato alla valutazione

discrezionale delle commissioni mediche giudicanti.

L'ordinamento riconosce già una speciale attenzione alle patologie oncologiche. In particolare, l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, prevede che l'accertamento dell'invalidità civile e della condizione di disabilità riguardante soggetti affetti da patologie oncologiche sia effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla data della domanda dell'interessato, con esiti immediatamente produttivi dei benefici che ne derivano. Tale disposizione, pur meritoria, incide unicamente sui tempi del procedimento, che peraltro decorrono dalla presentazione della domanda e non dalla diagnosi, e non sul suo esito: la percentuale di invalidità continua a essere oggetto di apprezzamento discrezionale della commissione e l'indennità di accompagnamento resta subordinata a un autonomo e ulteriore accertamento della non autosufficienza.

Ne consegue che, ancora oggi, è rimesso alla discrezionalità delle commissioni mediche il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100 per cento e dei relativi benefici, quali la pensione di inabilità, i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'indennità di accompagnamento, pur trattandosi di una malattia degenerativa che conduce alla morte in un arco di tempo mediamente non superiore a due anni. Si sono così registrati, con drammatica frequenza, casi in cui il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100 per cento è stato dichiarato il giorno prima del decesso, con il paziente costretto a letto ormai da mesi. È una contraddizione che l'ordinamento non può consentire: la tutela previdenziale e assistenziale è concessa, nei fatti, quando non è più in grado di produrre alcun beneficio concreto per la persona che avrebbe dovuto proteggere.

La distinzione tra le prestazioni va tenuta ferma con precisione. Si ricorda che la pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, presuppone il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100 per cento e la sussistenza dei requisiti reddituali di legge; l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, presuppone il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100 per cento e l'impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ed è, invece, indipendente dal reddito; la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, forma oggetto di autonoma valutazione. Ciascuno di questi accertamenti, oggi frammentati e discrezionali, rappresenta per il malato di mesotelioma maligno e per la sua famiglia un percorso amministrativo che il tempo residuo della malattia non consente di sostenere.

La presente proposta di legge, formulata su istanza dell'associazione Sportello Amianto Nazionale, riconosciuta quale Associazione di protezione ambientale dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 luglio 2025, n. 166, si colloca in coerenza con princìpi già presenti nell'ordinamento, quali le tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, che assegnano a talune patologie una percentuale fissa e prevedono l'esonero dalle visite di revisione per le condizioni stabilizzate o ingravescenti, e con il sistema di tutele già dedicato alle vittime dell'amianto, quali la rendita dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le patologie asbesto-correlate e le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Essa non intende sostituire tali strumenti, bensì colmare la lacuna che priva il malato di mesotelioma maligno di una tutela immediata, certa e non discrezionale nel momento più drammatico della sua esistenza.

La presente proposta di legge stabilisce che, per le persone alle quali sia diagnosticato un mesotelioma maligno, il riconoscimento dell'invalidità civile permanente nella misura del 100 per cento è automa-

tico e decorre dalla data della diagnosi, senza necessità di visita diretta e senza apprezzamento discrezionale della percentuale da parte delle commissioni mediche. Al riconoscimento automatico dell'invalidità totale conseguono, del pari in via automatica e con la medesima decorrenza, l'indennità di accompagnamento, il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'immediata erogazione delle prestazioni economiche spettanti. La certificazione della diagnosi, resa da una struttura ospedaliera pubblica o da un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, costituisce titolo per il riconoscimento; le commissioni mediche procedono agli atti, in tempi ristretti, ed è disposto l'esonero da ogni successiva visita di revisione.

La presente proposta di legge muove da un principio che lo Sportello Amianto Nazionale pone a fondamento della propria azione: di fronte a una diagnosi di mesotelioma maligno il tempo è la sola risorsa che manca e ogni giorno sottratto alle procedure amministrative è un giorno restituito alla dignità della persona. Per queste ragioni si sottopone all'esame del Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione e in coerenza con i princìpi di tutela delle vittime dell'amianto, reca disposizioni per il riconoscimento automatico dell'invalidità civile totale, dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle persone affette da mesotelioma maligno.

2. Ai fini della presente legge, per « mesotelioma maligno » si intende la neoplasia maligna del mesotelio in tutte le sue sedi, comprese quella pleurica, peritoneale, pericardica e della tunica vaginale del testicolo, comunque diagnosticata secondo i criteri clinici e istopatologici riconosciuti.

Art. 2.

(Riconoscimento automatico dell'invalidità civile totale)

1. Ai soggetti ai quali è diagnosticato un mesotelioma maligno è riconosciuta, in via automatica, l'invalidità civile permanente nella misura del 100 per cento, con decorrenza dalla data della diagnosi.

2. Nelle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile per i soggetti di cui al comma 1, le commissioni mediche, ricevuta la certificazione di cui all'articolo 6, per gli atti di rispettiva competenza, attestano lo stato di invalidità senza procedere a visita medica. La misura dell'invalidità del comma 1 non può essere oggetto della valutazione delle commissioni mediche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, provvede ad integrare il decreto di cui all'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di inserire il mesotelioma maligno tra le patologie ri-

spetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione della condizione di invalidità. L'esclusione di cui al primo periodo è riportata nell'atto che dichiara l'invalidità dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Riconoscimento automatico dell'indennità di accompagnamento)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è riconosciuta, in via automatica e con la medesima decorrenza, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. La condizione di non autosufficienza si presume sussistente sin dalla data della diagnosi e non forma oggetto di autonomo accertamento.

2. L'indennità di cui al comma 1 è concessa indipendentemente da limiti di reddito e di età, non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è cumulabile con le altre prestazioni secondo la normativa vigente.

Art. 4.

(Riconoscimento automatico della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è riconosciuta, in via automatica e con la medesima decorrenza, la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con accesso ai relativi benefici per l'interessato e per i familiari che prestano assistenza.

Art. 5.

(Prestazioni economiche e loro decorrenza)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'immediata erogazione delle prestazioni economiche spettanti ai soggetti di cui all'articolo 2, ivi compresa la pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nel ri-

spetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la sola pensione di inabilità.

2. Le prestazioni economiche riconosciute ai sensi della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della diagnosi. La verifica dei requisiti amministrativi e reddituali non può in alcun caso ritardare il riconoscimento sanitario né l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

Art. 6.

(Certificazione della diagnosi e procedura semplificata)

1. Costituisce titolo per il riconoscimento di cui alla presente legge la certificazione attestante la diagnosi di mesotelioma maligno e la relativa data, rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica, da un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale.

2. La certificazione è trasmessa, per via telematica, alla struttura territoriale competente. La commissione medica per l'invalidità civile emette il verbale entro cinque giorni dalla data di ricezione della certificazione.

3. Alle domande di accertamento dell'invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato già presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 e pendenti alla data di ricezione della certificazione si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Coordinamento con le tutele in favore delle vittime dell'amianto)

1. Il riconoscimento e le prestazioni previsti dalla presente legge si aggiungono e non pregiudicano le tutele già spettanti alle vittime dell'amianto, ivi comprese la rendita e le prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le patologie asbestocorrelate e le prestazioni erogate dal Fondo

per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le regole di cumulabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione, i modelli di certificazione e i flussi telematici necessari per garantire il riconoscimento automatico e tempestivo e le prestazioni di cui alla presente legge.



19PDL0206130